



**News n. 79 del 2 settembre 2024
a cura dell'Ufficio del massimario**

I giudici di Lussemburgo chiariscono che una normativa nazionale che impone ai fornitori di servizi di intermediazione *on line* e di motori di ricerca *on line*, a pena di sanzioni, specifici oneri amministrativi e patrimoniali – consistenti nell'iscrizione in un registro comportante la trasmissione di dettagliate informazioni sulla propria organizzazione e nella corresponsione di un contributo economico – non è compatibile con il diritto eurounitario.

Corte di giustizia UE, sez. II, 30 maggio 2024, C-662/22 e C-667/22, Airbnb Ireland UC, Amazon Services Europe Sarl c. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Unione europea – Libertà di prestazione di servizi – Fornitori di servizi di intermediazione *on line* – Motori di ricerca *on line* – Obblighi amministrativi e patrimoniali – Incompatibilità.

*L'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, "relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico")", deve essere interpretato nel senso che esso osta a misure adottate da uno Stato membro, allo scopo dichiarato di garantire l'adeguata ed efficace applicazione del regolamento (UE) n. 1150/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, "che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione *on line*", ai sensi delle quali, a pena di sanzioni, i fornitori di servizi di intermediazione online stabiliti in un altro Stato membro sono obbligati, al fine di prestare i loro servizi nel primo Stato membro, a iscriversi in un registro tenuto da un'autorità di tale Stato membro, a comunicare a quest'ultima una serie di informazioni dettagliate sulla loro organizzazione e a versare alla stessa un contributo economico. (1)*

(1) I. – La Corte di giustizia UE – su rinvio pregiudiziale del T.a.r. per il Lazio, sez. IV-bis, ordinanza 10 ottobre 2022, n. 12834 (oggetto della News UM n. 111 del 9 dicembre 2022, cui si rinvia per ogni approfondimento), disposto nell'ambito di una controversia sorta tra *Airbnb Ireland UC* (la cui sede sociale è stabilita in Irlanda e che gestisce l'omonimo portale telematico di intermediazione immobiliare che consente di mettere in contatto, da un lato, locatori che dispongono di strutture ricettive e, dall'altro, persone che cercano un alloggio),

Amazon Services Europe Sarl (la cui sede sociale è stabilita in Lussemburgo e che gestisce una piattaforma *online* volta a mettere in contatto venditori e consumatori ai fini della realizzazione di transazioni tra loro aventi ad oggetto la vendita di beni) e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (A.G.C.O.M.) – ha pronunciato il principio di cui in massima. L’Autorità, in applicazione di quanto sancito dall’art. 1, comma 515, l. 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”, con la delibera 17 giugno 2021, n. 200 aveva previsto, a carico dei fornitori di servizi di intermediazione *online* e dei fornitori di motori di ricerca *online*, l’obbligo di iscriversi al registro degli operatori di comunicazione (R.O.C.) e di comunicare, di conseguenza, una serie di informazioni, nonché di versare un contributo economico. Secondo la Corte di giustizia l’impianto normativo italiano è contrario alle normative europee, ed in particolare all’art. 3 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno “*direttiva sul commercio elettronico*”. Ciò in quanto tale disposizione osta, fatte salve le deroghe autorizzate alle condizioni previste al § 4 di tale articolo, a che il prestatore di un servizio della società dell’informazione che intenda prestare tale servizio in uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio è stabilito sia soggetto a prescrizioni rientranti nell’ambito regolamentato imposte da tale altro Stato membro.

II. – La Corte, dopo aver analizzato la vicenda processuale sottesa, ha osservato quanto segue:

- a) il giudice del rinvio fa riferimento, nella sua questione, al regolamento (UE) n. 1150/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, “*che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione on line*”, alla direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, “*che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione*” e al principio di libera prestazione di servizi di cui all’art. 56 TFUE, come specificato nella direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, “*relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (“Direttiva sul commercio elettronico”)*” e nella direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, “*relativa ai servizi del mercato interno (Bolkestein)*”;
- b) l’art. 3 della direttiva 2000/31/CE riguarda aspetti specifici dell’accesso all’attività di servizi della società dell’informazione e dell’esercizio di tale attività e, pertanto, qualora fosse accertato, da un lato, che misure nazionali come quelle di cui trattasi nei procedimenti principali rientrano nell’ambito di applicazione di tale disposizione e, dall’altro, che quest’ultima disposizione osta a dette misure, non sarebbe necessario esaminare le questioni dedotte dal giudice del rinvio alla luce della direttiva 2006/123/CE;
- c) tale art. 3 prevede, al § 1, che ogni Stato membro provvede affinché i servizi della società dell’informazione, forniti da un prestatore stabilito nel suo territorio, rispettino le disposizioni nazionali vigenti in detto Stato membro nell’ambito regolamentato. Il § 2 dello stesso art. 3 precisa che gli Stati membri non possono,

- per motivi che rientrano nell'ambito regolamentato, limitare la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione provenienti da un altro Stato membro;
- d) ai sensi dell'art. 3, § 4, della direttiva 2000/31/CE, gli Stati membri possono, a determinate condizioni cumulative, adottare provvedimenti in deroga al principio della libera circolazione dei servizi della società dell'informazione per quanto concerne un determinato servizio della società dell'informazione rientrante nell'ambito regolamentato (si richiama la sentenza del 19 dicembre 2019, C-390/18, Airbnb Ireland, punto 83, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2020, 2, 270; in *Giust. civ. com.*, 2020, con nota di VECCHIO; in *Dir. e giustizia*, 2000);
- e) l'art. 2, lett. h) di detta direttiva definisce l'"ambito regolamentato" di cui all'art. 3 come quello comprendente le prescrizioni degli ordinamenti degli Stati membri e applicabili ai prestatori di servizi della società dell'informazione o ai servizi della società dell'informazione, indipendentemente dal fatto che siano di carattere generale o loro specificamente destinati. Tale ambito concerne le prescrizioni che il prestatore deve soddisfare e che riguardano l'accesso all'attività di servizi della società dell'informazione, quali le prescrizioni concernenti le qualifiche e i regimi di autorizzazione o notifica, e l'esercizio dell'attività di servizi della società dell'informazione, quali le prescrizioni relative al comportamento del prestatore, alla qualità o ai contenuti del servizio;
- f) la direttiva 2000/31/CE si fonda quindi sull'applicazione dei principi del controllo nello Stato membro di origine e del mutuo riconoscimento, cosicché, nel quadro dell'ambito regolamentato definito all'art. 2, lett. h) di tale direttiva, i servizi della società dell'informazione sono disciplinati unicamente nello Stato membro nel cui territorio sono stabiliti i prestatori di tali servizi (si richiama la sentenza, sez. II, del 9 novembre 2023, C-376/22, Google Ireland e a., punto 42, in *curia.europa.eu*);
- g) spetta a ciascuno Stato membro in quanto Stato membro di origine dei servizi della società dell'informazione disciplinare tali servizi e, a tale titolo, tutelare gli obiettivi di interesse generale menzionati all'art. 3, § 4, lett. a), punto i), della direttiva 2000/31/CE (si richiama ancora la sentenza del 9 novembre 2023, C-376/22, *Google Ireland e a.*, punto 43);
- h) dall'altro lato, conformemente al principio del mutuo riconoscimento, spetta a ciascuno Stato membro, in quanto Stato membro di destinazione di servizi della società dell'informazione, non limitare la libera circolazione di tali servizi esigendo il rispetto di obblighi aggiuntivi, rientranti nell'ambito regolamentato, che esso avesse adottato (si richiama di nuovo la sentenza del 9 novembre 2023, C-376/22, *Google Ireland e a.*, punto 44);
- i) ciò premesso, è stato ritenuto che l'art. 3 della direttiva 2000/31/CE osta, fatte salve le deroghe autorizzate alle condizioni previste al § 4 di tale articolo, a che il prestatore di un servizio della società dell'informazione che intenda prestare tale servizio in uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio è stabilito sia soggetto a prescrizioni rientranti nell'ambito regolamentato imposte da tale altro Stato membro;
- j) nel caso di specie, è pacifico che le misure nazionali controverse, nei limiti in cui prescrivono, a pena di sanzioni, specifici oneri amministrativi e patrimoniali, consistenti nell'iscrizione in un registro, comportante la trasmissione di

dettagliate informazioni sulla propria organizzazione, e nella corresponsione di un contributo economico, a carico dei fornitori di servizi di intermediazione *online* stabiliti in Stati membri diversi dalla Repubblica italiana, impongono agli stessi di soddisfare condizioni che non sono richieste nel loro Stato membro di stabilimento;

- k) del pari, è incontestato che tali servizi rientrano tra i “*servizi della società dell’informazione*”, di cui all’art. 2, lett. a), della direttiva 2000/31/CE;
- l) per quanto riguarda l’osservazione del governo italiano secondo il quale gli obblighi previsti dalle misure nazionali controverse non rientrano nell’“*ambito regolamentato*”, ai sensi dell’art. 2, lett. h), di tale direttiva, in quanto, da un lato, i fornitori dei servizi in questione possono *de facto* avviare e proseguire la prestazione di tali servizi senza adempiere l’obbligo di iscriversi al ROC e, dall’altro, l’obbligo di trasmettere informazioni all’A.G.C.O.M. e di versarle un contributo economico è volto a consentire a quest’ultima di esercitare le sue funzioni di vigilanza e, pertanto, siffatti obblighi non mirerebbero a che i fornitori di detti servizi ottengano un’autorizzazione per l’accesso ad un’attività di servizi della società dell’informazione o per l’esercizio di tale attività, la Corte osserva quanto segue:
 - 11) il fatto che un fornitore possa *de facto* avviare e proseguire la prestazione di un servizio della società dell’informazione senza adempiere a tali obblighi non incide sulla necessità di assolvere a quest’ultimo per poter legittimamente esercitare l’attività in questione;
 - 12) il fatto che tali obblighi siano imposti ai fini della vigilanza, da parte di detta autorità, sulla regolarità dell’esercizio dell’attività di servizi della società dell’informazione non incide in alcun modo sulla portata di detti obblighi;
- m) a Corte pertanto ritiene che obblighi come quelli previsti dalle misure nazionali controverse costituiscano prescrizioni riguardanti l’esercizio dell’attività di servizi della società dell’informazione, cosicché tali obblighi rientrano nell’“*ambito regolamentato*”, ai sensi dell’art. 2, lett. h), della direttiva 2000/31/CE;
- n) di conseguenza, l’art. 3 della direttiva 2000/31/CE osta a misure adottate da uno Stato membro in forza delle quali, a pena di sanzioni, i fornitori di servizi di intermediazione *online*, stabiliti in un altro Stato membro, sono obbligati, al fine di prestare i loro servizi nel primo Stato membro, a iscriversi in un registro tenuto da un’autorità di tale Stato membro, a comunicare a quest’ultima una serie di informazioni dettagliate sulla loro organizzazione, nonché a versare alla stessa un contributo economico, salvo che dette misure non soddisfino le condizioni previste al § 4 del suddetto art. 3;
- o) la Corte chiarisce ulteriormente che tale interpretazione non può essere messa in discussione dall’argomento secondo cui detto art. 3 potrebbe non ostare a siffatte misure, alla luce della giurisprudenza relativa all’articolo 56 TFUE, che sarebbe applicabile per analogia, secondo la quale una normativa nazionale opponibile a tutti gli operatori che esercitano determinate attività sul territorio nazionale, che non ha lo scopo di disciplinare le condizioni relative all’esercizio della prestazione dei servizi delle imprese interessate e i cui eventuali effetti restrittivi sulla libera prestazione dei servizi sono troppo aleatori e troppo indiretti perché

l'obbligo da essa sancito possa considerarsi idoneo a ostacolare tale libertà, non contrasta con il divieto di cui a detto articolo (si richiama la sentenza del 22 dicembre 2022, C-83/21, Airbnb Ireland e Airbnb Payments UK, punto 45 e la giurisprudenza ivi citata, oggetto della News UM n. 13 del 27 gennaio 2023, cui si rinvia per ogni approfondimento, emessa su rinvio pregiudiziale del Cons. Stato, sez. IV, ordinanza 26 gennaio 2021, n. 777, oggetto della News US, n. 15 dell'8 febbraio 2021);

- p) ciò in quanto le prescrizioni rientranti nell'ambito regolamentato non possono soddisfare le condizioni risultanti da tale giurisprudenza, in quanto, per definizione, esse hanno lo scopo di disciplinare l'accesso all'attività consistente nel fornire servizi della società dell'informazione nonché l'esercizio di tale attività; inoltre, con un atto di diritto derivato, il legislatore dell'Unione può concretizzare una libertà fondamentale sancita dal TFUE, ponendo in essere condizioni ancora più favorevoli al buon funzionamento del mercato interno rispetto a quelle previste dal diritto primario (si richiama in tal senso e per analogia, la sentenza del 16 giugno 2015, C-593/13, Rina Services e a., punto 40, in *Foro amm.*, 2015, 6, 1621);
- q) ciò posto, la Corte passa a verificare se misure nazionali come quelle di che trattasi soddisfino le condizioni di cui all'art. 3, § 4, della direttiva 2000/31/CE; sotto tale profilo la Corte osserva:
- q1) come risulta dalla formulazione stessa di tale disposizione, possono rientrare nell'ambito di applicazione di quest'ultima solo i provvedimenti *"adottati per quanto concerne un determinato servizio della società dell'informazione"*;
- q2) nella sentenza del 9 novembre 2023, C-376/22, *Google Ireland e a.*, la Corte ha dichiarato che l'articolo 3, § 4, della direttiva 2000/31/CE dev'essere interpretato nel senso che provvedimenti generali e astratti, riguardanti una categoria di determinati servizi della società dell'informazione descritta in termini generali, e applicabili indistintamente a qualsiasi prestatore di tale categoria di servizi, non rientrano nella nozione di *"provvedimenti adottati per quanto concerne un determinato servizio della società dell'informazione"*, ai sensi di tale disposizione;
- q3) nel caso di specie, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, sembra che le misure nazionali controverse abbiano una portata generale e astratta, cosicché esse non possono essere qualificate come *"provvedimenti adottati per quanto concerne un determinato servizio della società dell'informazione"*, ai sensi dell'art. 3, § 4, lett. a), della direttiva 2000/31/CE;
- q4) ai sensi di tale disposizione, i provvedimenti nazionali, per essere considerati conformi a quest'ultima, devono essere necessari al fine di garantire l'ordine pubblico, la tutela della sanità pubblica, la pubblica sicurezza o la tutela dei consumatori; pertanto, occorre esaminare se ciò si verifichi per quanto riguarda misure nazionali adottate allo scopo dichiarato di garantire l'applicazione del regolamento (UE) n. 1150/2019;
- q5) dai considerando 7 e 51 del regolamento (UE) n. 1150/2019 risulta che quest'ultimo si prefigge di fissare una serie mirata di norme vincolanti a livello dell'Unione al fine di garantire un contesto commerciale online equo, prevedibile, sostenibile e sicuro nell'ambito del mercato interno. In particolare,

- gli utenti commerciali, ai sensi dell'art. 2, punto 1, di tale regolamento, dovrebbero beneficiare di un'adeguata trasparenza e di efficaci possibilità di ricorso in tutta l'Unione, al fine di facilitare le attività economiche a livello transfrontaliero all'interno dell'Unione e così migliorare il corretto funzionamento del mercato interno;
- q6) l'art. 1, § 1, di tale regolamento precisa che quest'ultimo contribuisce al corretto funzionamento di detto mercato stabilendo norme intese a garantire che gli utenti commerciali e gli utenti titolari di siti web aziendali che siano in relazione con motori di ricerca online dispongano di un'adeguata trasparenza, di equità e di efficaci possibilità di ricorso;
- q7) anche supponendo che misure nazionali come quelle controverse mirino a garantire l'obiettivo del regolamento (UE) n. 1150/2019, non sussiste un nesso diretto tra, da un lato, tale obiettivo e, dall'altro, quelli elencati all'art. 3, § 4, lett. a), punto i), della direttiva 2000/31/CE;
- q8) infatti, è pacifico che l'obiettivo del regolamento (UE) n. 1150/2019 non riguarda l'ordine pubblico, né la tutela della sanità pubblica, né la pubblica sicurezza;
- q9) per quanto concerne la tutela dei consumatori, occorre rilevare, anzitutto, che essa non riguarda la tutela delle imprese, mentre il regolamento (UE) n. 1150/2019 stabilisce norme relative ai rapporti tra i fornitori di servizi di intermediazione *online* e gli utenti commerciali;
- q10) inoltre, dal considerando 3 del regolamento (UE) n. 1150/2019 risulta che il nesso tra, da un lato, *“la trasparenza e la fiducia nell'economia delle piattaforme online nei rapporti tra imprese”* e, dall'altro, il *“[miglioramento della] fiducia dei consumatori nell'economia delle piattaforme online”* è solo indiretto;
- q11) infine, tale considerando 3 precisa che *“[l]’impatto diretto dello sviluppo dell’economia delle piattaforme online sui consumatori [è] tuttavia [affrontato] da altre norme del diritto dell’Unione, in particolare per quanto riguarda l’acquis relativo ai consumatori”*;
- q12) occorre aggiungere che il § 4 dell'art. 3 della direttiva 2000/31/CE, in quanto eccezione al principio del controllo nello Stato membro di origine, deve essere interpretato restrittivamente (si richiamano la sentenza del 22 novembre 2012, C-119/12, Probst, punto 23, in *Foro it.*, 2013, IV, 19; in *Foro amm.*, Cons. Stato, 2012, 11, 2733 e in *Guida al dir.*, 2013, 4, 66 e la sentenza del 21 giugno 2022, C-817/19, Ligue des droits humains, punto 70, in *Foro it. rep.*, *Unione europea e Consiglio d'Europa*, 2022 e in *www.curia.europa.eu*, 2022). Pertanto, tale eccezione non può essere applicata a misure che possono, tutt'al più, presentare un nesso soltanto indiretto con uno degli obiettivi contemplati da tale disposizione;
- q13) perciò non si può dedurre dal fatto che misure nazionali sono state adottate allo scopo dichiarato di assicurare l'applicazione del regolamento (UE) n. 1150/2019 che esse siano necessarie per garantire uno degli obiettivi elencati all'art. 3, § 4, lett. a), punto i), della direttiva 2000/31;
- q14) di conseguenza, misure adottate da uno Stato membro in forza delle quali, a pena di sanzioni, i fornitori di servizi di intermediazione online, stabiliti in un altro Stato membro, sono obbligati, al fine di prestare i loro servizi nel primo Stato membro, a iscriversi in un registro tenuto da un'autorità di tale

Stato membro, a comunicare a quest'ultima una serie di informazioni dettagliate sulla loro organizzazione, nonché a versare alla stessa un contributo economico, non soddisfano le condizioni previste all'art. 3, § 4, lett. a), della direttiva 2000/31/CE;

- r) alla luce di tale percorso argomentativo e, in particolare, sull'assunto che le misure nazionali controverse rientrano nell'ambito regolamentato di cui alla direttiva 2000/31/CE, senza che si possano ritenere soddisfatte le condizioni previste all'art. 3, § 4, della direttiva medesima, la Corte ha espresso il principio di cui in massima;

III. – Per completezza si segnala quanto segue:

- s) sulla compatibilità del regime italiano dei servizi di intermediazione immobiliare telematica riguardante le locazioni di durata non superiore a trenta giorni concernenti beni immobili situati nel territorio dello Stato, con la libertà di prestazione di servizi *ex art. 56 TFUE*, si veda News UM n. 13 del 27 gennaio 2023 a Corte di giustizia UE, sez. II, 22 dicembre 2022, C-83/21, Airbnb Ireland UC plc, Airbnb Payments UK Ltd, in cui la Corte, decidendo sulla questione pregiudiziale sollevata dal Cons. Stato, sez. IV, ordinanza 26 gennaio 2021, n. 777 (in *Foro it.*, Rep. 2021, voce *Tributi in genere*, n. 1006; *Riv. giur. edilizia*, 2021, 2, I, 341; *Foro amm.*, 2021, 45 e oggetto di News US, n. 15 dell'8 febbraio 2021, cui si rinvia per ogni approfondimento), ha stabilito che quest'ultimo principio non osta ad una previsione nazionale che imponga ai prestatori di servizi di intermediazione immobiliare, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento e dalla modalità attraverso cui essi intervengono, di raccogliere e successivamente comunicare all'amministrazione fiscale nazionale i dati relativi ai contratti di locazione stipulati a seguito della loro intermediazione e, qualora tali prestatori abbiano incassato i canoni o i corrispettivi corrispondenti oppure siano intervenuti nella loro percezione, di prelevare alla fonte l'ammontare dell'imposta dovuta sulle somme versate dai conduttori ai locatori e di versarlo all'Erario di detto Stato membro. La Corte ha, poi, chiarito che la libertà di prestazione di servizi *ex art. 56 TFUE* osta, invece, in quanto in contrasto con il canone della proporzionalità, ad una previsione nazionale che impone ai medesimi prestatori di servizi di intermediazione immobiliare, qualora tali prestatori abbiano incassato i canoni o i corrispettivi corrispondenti oppure siano intervenuti nella loro percezione e risiedano o siano stabiliti nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di imposizione, di designare un rappresentante fiscale residente o stabilito nel territorio dello Stato membro di imposizione;
- t) sugli obblighi gravanti sulle società soggette alla direttiva sul commercio elettronico si veda Corte di giustizia UE, sez. II, 27 aprile 2022, C-674/20, Airbnb Ireland (in *Foro it.*, 2022, IV, 391); la Corte precisa che:
- t1) non è discriminatorio un obbligo di trasmissione di dati all'amministrazione tributaria da parte di un prestatore di servizi di intermediazione immobiliare mediante un portale telematico più frequente e più impegnativo di quello gravante su altri intermediari poiché connesso al maggior numero di transazioni ammissibili in ragione dell'utilizzo dello strumento tecnologico;

- t2) gli obblighi di matrice tributaria comportanti oneri supplementari per la prestazione in questione, purché incidano allo stesso modo sulla prestazione di servizi tra gli Stati membri e su quella interna a uno Stato membro, non violano l'art. 56 TFUE;
- t3) non contrasta con il divieto di cui all'art. 56 TFUE una normativa nazionale che impone ai prestatori di servizi di intermediazione immobiliare, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento e dalle modalità della loro intermediazione, per gli esercizi ricettivi turistici situati in una regione dello Stato membro interessato per i quali operano quali intermediari o svolgono un'attività di promozione, di comunicare all'amministrazione tributaria regionale, su richiesta scritta di quest'ultima, i dati del gestore e i recapiti degli esercizi ricettivi turistici, oltre al numero di pernottamenti e unità abitative gestite nell'anno precedente;
- u) sulla perimetrazione dei poteri dell'A.G.C.O.M. in tema di telefonia fissa e mobile, si veda Corte di giustizia UE, sez. I, 8 giugno 2023, C-468/20, Fastweb Spa, Tim SpA, Vodafone Italia SpA, Wind Tre SpA, (in *Foro it. rep.*, 2023, *Unione europea e Consiglio d'Europa* e in www.curia.europa.eu, oggetto della News UM n. 87 del 5 luglio 2023, cui si rinvia per ogni approfondimento) su rinvio pregiudiziale effettuato da Cons. Stato, sez. VI, ordinanza 24 settembre 2020, n. 5588 (oggetto della News US n. 111 dell'8 ottobre 2020, cui si rinvia per ogni approfondimento) la quale, in particolare, ritiene conforme all'ordinamento eurounitario – in relazione alle singole direttive di settore (direttiva quadro e direttiva servizio universale) e ai principi di proporzionalità, non discriminazione e di parità di trattamento – la disciplina interna (tra cui il codice delle comunicazioni elettroniche approvato con d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259) sulla base della quale l'Autorità può: I) imporre, quanto alla telefonia mobile, una cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione non inferiore a quattro settimane con la contestuale previsione dell'obbligo per i relativi operatori economici che adottino una diversa cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione, di informare prontamente l'utente, tramite l'invio di un SMS, dell'avvenuto rinnovo dell'offerta; II) imporre, quanto alla telefonia fissa, una cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione su base mensile o suoi multipli; III) imporre, in caso di offerte convergenti con la telefonia fissa, l'applicazione della cadenza relativa a quest'ultima. La Corte precisa, tuttavia, che l'esercizio di tale potere deve essere proporzionato agli obiettivi perseguiti, conformemente all'art. 8, § 1, comma 1, della direttiva quadro, e rispettare il principio della parità di trattamento, come richiesto, in sostanza, dall'art. 8, § 5, lett. b), della medesima direttiva.